

## Iacobucci HF AEROSPACE S.p.A.

Modulo di delega per la partecipazione all'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario non convertibile denominato "Iacobucci HFE 8% 2013-2017", CODICE ISIN IT0004982143 (il "**Prestito**"), emesso Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (la "**Società**"), indetta in unica convocazione per il giorno 27 febbraio, alle ore 15, presso lo studio del notaio Giovannella Condò in via Alessandro Manzoni n. 14, Milano (MI), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società "www.iacobucci.aero" (sezione "*Investors*") nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149, Parte Seconda, del 19 dicembre 2017.

### **La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante**

Il/la sottoscritto/a.....  
Luogo e data di nascita.....  
residente a ..... C.F.  
..... Tel. .... E-mail ..... titolare  
del diritto di voto in qualità di:

- possessore delle obbligazioni
- rappresentante legale
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare)

<sup>1</sup>delle obbligazioni possedute da ..... nato/a  
a..... il ..... C.F.....  
residente a/sede legale in .....

### **DELEGA**

....., nato a ....., il  
....., C.F. ....

a partecipare e votare all'assemblea degli obbligazionisti sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate, con riferimento a n..... obbligazioni denominato "Iacobucci HFE 8% 2013-2017", corrispondenti a VN Euro ..... registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI.....CAB.....

### **DELIBERE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

<sup>1</sup> Da compilarsi solo nel caso in cui il possessore del titolo sia diverso dal firmatario della delega.

*“Delibere ai sensi dell’art. 11.2 lett. b) del regolamento del Prestito”*

### **PROPOSTA DI DELIBERA:**

La proposta di modifica del regolamento del Prestito formulata dal Consiglio di amministrazione della Società è finalizzata a modificare gli artt. 4, 5 e 7 del regolamento del Prestito con efficacia della delibera, se approvata, sospensivamente condizionata al verificarsi, entro il 6 aprile 2018, di una delle seguenti circostanze:

- a) approvazione da parte dell’assemblea dei portatori delle obbligazioni “Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018”, di una modifica del relativo regolamento che posticipi temporalmente il rimborso del prestito obbligazionario successivamente all’integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e non preveda il pagamento di ulteriori interessi oltre a quelli vigenti, almeno fino all’integrale rimborso del capitale residuo del Prestito; ovvero
- b) rifinanziamento, totale o parziale, del prestito obbligazionario “Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018” tramite l’emissione di un nuovo titolo e/o la stipula di un contratto di finanziamento, il cui rimborso sia, in ogni caso, temporalmente postergato all’integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e con un pagamento del tasso di interesse, nel periodo di rimborso del Prestito, non superiore al 7,25% annuo; e, in caso di rifinanziamento parziale, solo per la parte non rifinanziata del prestito, approvazione da parte dell’assemblea dei portatori delle obbligazioni “Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018” della modifica al relativo regolamento indicata alla precedente lettera (a).

Si propone di modificare le condizioni del Prestito previste dagli artt. 4, 5 e 7 del relativo regolamento come segue:

#### **4. DURATA E DATA DI SCADENZA**

Salvo il caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 7.2-*ter*, il Prestito ha una durata di 6 anni e mezzo (ovvero settantotto mesi) a decorrere dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantottesimo mese successivo alla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e cioè sino al 20 giugno 2020 (la "**Data di Scadenza del Prestito**").

#### **5. INTERESSI**

5.1 Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari al 8% (8 per cento) (il "**Tasso di Interesse Nominale**").

5.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito fino al 20 giugno 2020 (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno) (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). L’ultimo pagamento degli interessi sarà effettuato, a seconda del caso:

- (a) alla data del rimborso integrale del Prestito, nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-*bis* e 7.2-*ter*; o

(b) alla Data di Scadenza del Prestito, in assenza di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter.

5.2-bis Il pagamento degli interessi potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Pagamento degli Interessi ovvero dalla Scadenza del Prestito, se trattasi di ultimo pagamento degli interessi, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.

5.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse Nominale per l'importo nominale non rimborsato di ciascuna Obbligazione. All'importo di ciascuna cedola da corrispondere all'Obbligazionista saranno dedotti gli oneri fiscali eventualmente previsti ai sensi di legge.

5.4 L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

5.5 Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interessi secondo il metodo di calcolo Act/Act (ICMA).

5.6 Per "**Periodo di Interessi**" si intende: (a) il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (b) limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione e di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (c) nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) precedente la data del rimborso anticipato integrale del Prestito e la data di tale rimborso anticipato (esclusa).

5.7 Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) – ossia il sistema che consente, in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica –, ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro

## **7. RIMBORSO E RIMBORSO ANTICIPATO**

7.1 Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, con le seguenti modalità:

(a) il 30% del valore nominale, pari ad Euro 15.000 (quindicimila/00) (la "**Prima Tranche di Rimborso**") per ciascuna obbligazione, sarà rimborsato in tre rate, di egual importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 2016, il 20 marzo 2017 ed il 20 giugno 2017;

(b) il rimanente 70% del valore nominale, pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) (la "**Seconda Tranche di Rimborso**") per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato in 5 rate semestrali (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Rimborso del**

**Capitale**”) fino alla Data di Scadenza del Prestito. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 7.2, 7.2-*bis* e 7.2-*ter*, l'importo di tali rate sarà pari a:

- (i) Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per le rate del 20 giugno 2018 e del 20 dicembre 2018;
  - (ii) Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), per le rate del 20 giugno 2019 e del 20 dicembre 2019;
  - (iii) Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la rata da corrispondersi alla Data di Scadenza del Prestito.
- (ciascuna, una “**Rata**”).

7.1-*bis* Il pagamento di ciascuna Rata potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Rimborso del Capitale ovvero dalla Scadenza del Prestito, se trattasi di ultima Rata, senza il riconoscimento di ulteriori interessi da parte dell'Emittente.

7.2 L'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente la Seconda Tranche di Rimborso, previa comunicazione irrevocabile da inviarsi per iscritto agli Obbligazionisti, alle seguenti condizioni:

- (a) il rimborso abbia ad oggetto l'importo residuo della Seconda Tranche di Rimborso;
- (b) il rimborso avvenga in una Data di Rimborso del Capitale,

7.2-*bis* Nel caso in cui il rapporto PFN/EBITDA della società emittente - calcolato alla data del 31 dicembre 2018 secondo i criteri stabiliti nel regolamento del prestito obbligazionario "IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018" - salga al di sopra di 5 (cinque), l'assemblea degli obbligazionisti, opportunamente convocata, avrà diritto di deliberare:

- (i) l'invio, all'Emittente, della richiesta di rimborso anticipato (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**");
- (ii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero
- (iii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni, condizionatamente all'accettazione, da parte dell'Emittente, di specifiche modifiche del Regolamento del Prestito.

La Delibera del Rimborso Anticipato potrà essere assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo quanto previsto all'articolo 11.

In seguito alla Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di esercitare il proprio diritto al rimborso alla pari, comprensivo del rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni.

Essi potranno richiedere all'Emittente, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), il rimborso anticipato delle Obbligazioni. La richiesta di rimborso anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") dovrà (i) essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente mediante raccomandata a/r, ricevuta dalla società almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa

Data di Rimborso Anticipato e (ii) contenere l'indicazione della data di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**").

L'Emittente dovrà comunicare, entro il termine di 2 (due) Giorni Lavorativi, mediante le modalità di cui al successivo articolo 15.1, l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con indicazione specifica della relativa Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

Qualora il Rappresentante Comune non sia nominato, la Richiesta di Rimborso Anticipato potrà pervenire, sempre e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, da uno o più Obbligazionisti.

7.2-ter Entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci dell'Emittente relativi, rispettivamente, agli esercizi 2018 e 2019, qualora dagli stessi risulti cassa disponibile superiore ad Euro 500.000, l'Emittente dovrà rimborsare anticipatamente agli Obbligazionisti la Seconda Tranche di Rimborso per un importo pari al 50% della cassa disponibile superiore ad Euro 500.000,00. Gli eventuali importi pagati ai sensi del presente articolo 7.2-ter andranno a valere sulla Rata di volta in volta più lontana (quindi, a partire dalla Rata del 20 giugno 2020), riducendone o azzerandone l'ammontare e, per l'effetto, eventualmente anticipando la Data di Scadenza del Prestito.”

## **ISTRUZIONI DI VOTO**

Le istruzioni di voto sono:

- FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione
- CONTRARIO alla proposta di deliberazione
- ASTENUTO alla proposta di deliberazione.

DATA .....

FIRMA .....